

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 47 DEL 30/11/2017**

**OGGETTO:**

**ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 - PRESA D'ATTO:  
ATTESTAZIONE DI INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA CON LO STATUS DI  
AMMINISTRATORE LOCALE**

=====  
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00  
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta  
Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
De Santo Margherita	Consigliere	A
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO,  
BONAZZI STEFANIA

-----

C.C. N. 47 DEL 30.11.2017

Presenti n. 12 Consiglieri

### Omissis

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 n° 56 di modifica dell'art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n.148, con il quale viene rideterminata la composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 abitanti;

PRESO ATTO che, ai sensi della precitata norma per il Comune di Campegine, che ha 5045 abitanti al 31 dicembre u.s., il Consiglio Comunale rinnovato lo scorso 11 giugno 2017 è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri ed il numero massimo di Assessori è di quattro compresa la figura del Vice-Sindaco;

RICHIAMATO il comma 136 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 n° 56 che così dispone:  
*“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (rectius: il Revisore dei Conti)”*;

DATO ATTO che in data 11/06/2017 si sono svolte le Elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campegine, per il quinquennio 2017-2022, con la proclamazione degli eletti in data 12 giugno 2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 24/06/2017 avente all'oggetto “Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del giorno 11 giugno 2017” con la quale si è confermata l'elezione dei signori Consiglieri per il mandato amministrativo, 2017-2022, in numero di dodici, oltre il Sindaco;

DATO ATTO che, prima dell'entrata in vigore della Legge 56/2014, di modifica all'art.16, comma 17 del D.L.13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, il Comune di Campegine, aveva un numero complessivo di Consiglieri pari a sette, oltre al Sindaco, e un numero massimo di assessori pari a tre, compreso il Vicesindaco;

CONSTATATO quindi, che dalle nuove disposizioni sopra riportate, in vigore dall'8 aprile 2014, ne consegue un aumento di cinque Consiglieri Comunali, (da 7 a 12) e di n. 1 assessore (da 3 a 4);

DATO ATTO che per gli Enti “è un obbligo” quello di determinare con apposito atto deliberativo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. n. 0006508 del 24/04/2014, esplicativa delle norme introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con riferimento all'art. 16 comma 17, che riporta quanto segue:

“Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL. L’obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 8 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4.04.2000 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 che ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 54 , della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal richiamato D.M. 119/2000;

DATO ATTO:

-che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l’ulteriore riduzione del 10% prevista dall’art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n. 122;

-che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sull’esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:

1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n.138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

CHE da tali principi di diritto la Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.24 del 15/2/2017 non ha inteso discostarsi e, pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, l’ente dovrà assicurare l’invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed

assicurativi). L'ente potrà determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell'incarico;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12/5/2012 con la quale venivano stabilite le indennità degli amministratori a seguito delle Elezioni Amministrative del 6/7 Maggio 2012 e successivamente confermate per tutta la durata della legislatura nel seguente modo:

Carica	Condizione lavorativa	<b>Tabella A del <u>D.M. 4 aprile 2000, n. 119</u> ridotta del 10%</b>	Importo mensile	Importo annuo
Sindaco	Studente non lavoratore	<b>2.509,98</b>	€ 2.250,00	29.250,00
Vice Sindaco	lavoratore dipendente non in aspettativa	<b>1.254,99</b>	€ 562,50	6.750,00
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	€ 512,04	6.144,48
Assessore	lavoratore dipendente	<b>564,74</b>	€ 256,02	3.072,24
				45.216,72
consiglieri	Gettone /seduta		16,27	2.100,00

In ordine all'incremento delle indennità degli amministratori, e dunque al **concetto di invarianza della spesa prescritto dalla legge n. 56/2014**, si riporta l'orientamento espresso dalla Sez. Controllo Veneto (deliberazioni n. 132/2015/PAR, n. 148/2015/PAR e n. 171/2015/PAR), la quale osserva che ove si tratti di una riduzione facoltativa, non imposta normativamente (come quella del 10%), essa non può essere ricompresa nell'effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza introdotto dalla legge n. 266/2005 (taglio del 10%) e non costituisce parametro al quale rapportare la rideterminazione degli oneri finanziari collegati allo status degli amministratori al fine di assicurare "invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente", di cui al comma 136, dell'art. 1 della Legge finanziaria per il 2015; La Sezione Lazio (delibera n. 102/2016) giunge ad analoga conclusione per l'ipotesi di riduzione dell'indennità pari al 50% operata in applicazione dell'art. 82, comma 1, ultima parte, TUEL secondo cui "tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa".

Richiamata la deliberazione n. 19/2017/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale richiamando la deliberazione della stessa Sezione (deliberazione n. 278/2012), seppure in epoca anteriore all'emanazione della legge Del Rio, aveva espresso un principio di carattere generale, affermando che è possibile al Comune virtuoso riespandere le indennità nei limiti di legge nel caso in cui abbia operato una riduzione di emolumenti maggiore di quella imposta dalla soglia legale, trattandosi di "rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi". Diversamente opinando, si verrebbe a cumulare, alle già numerose restrizioni legislative che si sono venute a sovrapporre nel tempo, anche la restrizione autoimposta dal comune virtuoso. Tale ricostruzione risulta confermata dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 35/2016: "le indennità di funzione non possono essere soggette ad un "congelamento" rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per

l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della [legge n. 56/2014](#), l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del [D.M. 4 aprile 2000, n. 119](#), che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato". Naturalmente, a tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012. Ne consegue che ove l'importo dell'indennità degli amministratori locali sia stato mantenuto nel tempo, per autonoma scelta, al di sotto della soglia consentita dalla legge (individuabile in astratto nella misura di cui al D.M. 119/2000 con la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sussiste la possibilità di rideterminare detta indennità elevandola alla misura teorica massima legale, secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 8, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli interventi legislativi successivi, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dalla [legge 266/2005](#), da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile. Il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal D.L. n. 138 del 2011- prima della modifica apportata nel 2014. Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'applicazione della L. n. 56/2014 (e non dalla diversa normativa eventualmente ancora applicata al momento dell'elezione degli amministratori uscenti), andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra i 12 consiglieri ed i 4 assessori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell'art. 1, comma 135 lett. b);

VISTO il prospetto sotto riportato che dimostra il tetto per l'invarianza della spesa determinata ai sensi della L. 56/2014 art. 1 commi 135 e 136:

Indennità massima Sindaco (DM n. 119/2000)	2.788,87	
Riduzione 10% (L. 266/2005)	-278,89	
Indennità massima mensile teorica		2.509,98
Indennità Vice Sindaco (50% Ind. Sindaco)		1.254,99
Indennità assessori (45% Ind. Sindaco per n. 2 assessori D.L. 138/2011 – Comune < 5000 abitanti) cad. 1.129,49		2.258,98
Totale mensile teorico		6.023,95
Costo Annuo Giunta (6.023,95 x 12)		<b>72.287,40</b>
Indennità di fine mandato sindaco		2.509,98
Consiglio Comunale (7 componenti x 12 sedute x € 16,27)		1.366,68
Rimborso spese viaggio (spesa storica)		140,00
<b>LIMITE PER CALCOLO INVARIANZA DELLA SPESA</b>		<b>76.304,06</b>

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 51 del 30/09/2017 con cui sono state rideterminate le indennità degli Amministratori a seguito delle elezioni amministrative dell'11/06/2017;

PRESO ATTO che:

- gli importi mensili lordi per le indennità di funzione sono stati determinati nelle seguenti misure:

Carica	Condizione lavorativa	Tabella A del <a href="#">D.M. 4</a>	IMPORTO MENSILE	IMPORTO
--------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------	---------

		<u>aprile</u> <u>2000, n.</u> <u>119</u> ridotta del 10%	NUOVE INDENNITÀ	ANNUO NUOVE INDENNITÀ
Sindaco	Libero professionista (compreso indennità fine mandato)	<b>2.509,98</b>	2.072,00	<b>26.936,00</b>
Vice Sindaco	Non lavoratore	<b>1.254,99</b>	1.035,00	<b>12.420,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
	<b>TOTALE</b>		5.900,00	<b>72.872,00</b>
consiglieri	Gettone /seduta		16,27	<b>2.400,00</b>
	Rimborso spese viaggio			<b>140,00</b>
	<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>			<b>75.412,00</b>
	<b>LIMITE INVARIANZA DI SPESA</b>			<b>76.304,06</b>

CONSTATATO che, ai sensi dell'art.1, comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n.56 occorre acquisire una specifica attestazione del Revisore dei Conti in carica, per assicurare l'invarianza della spesa;

VISTA l'attestazione rilasciata dal Revisore Unico dei Conti Dr. Paolo Rezoagli, dalla quale si evince l'invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Interviene Menozzi.

Intervengono in ordine i Consiglieri Brugnoli, Magnani, Righi, risponde il Sindaco, interviene Righi.

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari n. 4 ( Menozzi – Spanò – Bonazzi – Righi);

## D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO, per la narrativa che precede e che forma parte integrante al presente atto, che in attuazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56, il Comune di Campegine, al fine di garantire l'invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori locali, dispone quanto segue:

- a) le indennità di funzione spettanti al Sindaco e ai quattro Assessori, sono determinate come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30 settembre 2017, garantendo il rispetto del tetto di spesa annua lorda di €. 76.304,06, calcolata ai sensi della L. 56/2014 art. 1 commi 135 e 136 come specificato nelle premesse:

<b>Carica</b>	<b>Condizione lavorativa</b>	<b>Tabella A del <u>D.M. 4 aprile 2000, n. 119</u> ridotta del 10%</b>	<b>IMPORTO MENSILE NUOVE INDENNITÀ</b>	<b>IMPORTO ANNUO NUOVE INDENNITÀ</b>
Sindaco	Libero professionista (compreso indennità fine mandato)	<b>2.509,98</b>	2.072,00	<b>26.936,00</b>
Vice Sindaco	Non lavoratore	<b>1.254,99</b>	1.035,00	<b>12.420,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
Assessore	lavoratore autonomo	<b>1.129,49</b>	931,00	<b>11.172,00</b>
	<b>TOTALE</b>		5.900,00	<b>72.872,00</b>
consiglieri	Gettone /seduta		16,27	<b>2.400,00</b>
	Rimborso spese viaggio			<b>140,00</b>
	<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>			<b>75.412,00</b>
	<b>LIMITE INVARIANZA DI SPESA</b>			<b>76.304,06</b>

- 2) DI DARE ATTO che l'invarianza della spesa viene assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;
- 3) DI PRENDERE ATTO dell'attestazione, a firma del Revisore Unico dei Conti, Dr. Paolo Rezoagli, di cui si allega copia, che assicura l'invarianza della spesa in oggetto;
- 4) DI COMUNICARE l'adozione della presente deliberazione all'Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Reggio Emilia;
- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;
- 6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web "Amministrazione Trasparente" del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
- 7) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**  
Giuseppe Artioli

**Il Vice Segretario Comunale**  
Fava Dott.sa Germana





# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 47 DEL 24/11/2017**

**OGGETTO:** ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 - PRESA  
D'ATTO: ATTESTAZIONE DI INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA CON LO STATUS  
DI AMMINISTRATORE LOCALE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18  
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 25/11/2017

**Responsabile**

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 47 DEL 24/11/2017**

**OGGETTO:** ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 - PRESA  
**D'ATTO:** ATTESTAZIONE DI INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA CON LO STATUS  
DI AMMINISTRATORE LOCALE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18  
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 25/11/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

\*\*\*\*\*

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la deliberazione n. 47 del 30/11/2017 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 29/12/2017

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**  
**FAVA GERMANA / Postecom**

S.p.A.

---

---

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**  
**FAVA GERMANA / Postecom**

S.p.A.

---

---

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/12/2017 al 13/01/2018 diverrà ESECUTIVA il 08/01/2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 29/12/2017

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**  
**FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.**